



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore NICOLA SOLDATI

Riunione del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 3 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 10 luglio 2025), il ricorrente, in proprio, deduceva che, in data 19 luglio 2024, l'autovettura di sua proprietà era stata oggetto di un atto vandalico, consistente nella rigatura della carrozzeria.

Aperto il sinistro, il ricorrente affermava che gli *“era stata richiesta solamente un'autocertificazione (...) in cui spiegavo il sinistro in ogni dettaglio”*, trasmessa all'impresa il 28 agosto 2024.

In data 20 dicembre 2024 l'impresa comunicava al ricorrente di non potere procedere alla liquidazione dell'indennizzo, dacché questi non aveva sporto formale denuncia-querela alle autorità competenti, adempimento necessario ai fini della liquidazione.

Il ricorrente lamentava, tuttavia, che mai l'impresa avesse rappresentato la necessità di produrre denuncia delle autorità, quantomeno non in tempo utile per provvedere.

Il ricorrente chiedeva, quindi, *“che l'atto vandalico subito in data 19/07/2024 venga pagato dalla compagnia nei limiti previsti dalla polizza”*.

Costituitasi ritualmente, l'impresa controdeduceva che il sinistro denunciato dal ricorrente si era verificato il 19 luglio 2024, quando il veicolo assicurato era stato rinvenuto parcheggiato



con carrozzeria rigata e danni al cofano e alle portiere lato passeggero. L'apertura del sinistro, coperto da garanzia "*eventi speciali – atti vandalici ed eventi sociopolitici*", era avvenuta tramite applicazione mobile il 22 luglio 2024; la "*denuncia formale*" di sinistro era pervenuta alla compagnia il 29 agosto 2024.

In data 24 ottobre 2024 perveniva all'impresa la prima relazione peritale, nella quale il tecnico incaricato segnalava l'assenza di indicazioni circa la volontà dell'assicurato di procedere alla riparazione. Successivamente, il 20 dicembre 2024, il liquidatore inviava al ricorrente una lettera raccomandata A/R di richiesta di integrazione documentale, domandando espressamente la produzione della denuncia alle autorità competenti, come previsto dall'art. 35.1 delle condizioni generali di assicurazione (CGA).

Il 20 febbraio 2025 il ricorrente contattava l'impresa per chiedere informazioni sulla riparazione presso una carrozzeria convenzionata; l'impresa rispondeva ribadendo la necessità preliminare di acquisire la denuncia alle autorità quale condizione per proseguire l'istruttoria del sinistro. Nonostante ciò, la resistente rappresentava che il ricorrente aveva autonomamente conferito il veicolo presso una carrozzeria convenzionata, che eseguiva le riparazioni senza la preventiva produzione della denuncia né alcuna autorizzazione dell'impresa.

In data 30 giugno 2025 l'impresa riceveva la fattura della carrozzeria per i lavori eseguiti, che tuttavia non saldava per la persistente mancanza della denuncia alle autorità.

Con lettera del 14 luglio 2025, l'impresa trametteva al ricorrente la formale comunicazione di reiezione della richiesta di indennizzo, confermando il diniego della liquidazione per il mancato adempimento dell'obbligo contrattuale di presentazione della denuncia alle autorità competenti previsto per i casi di atti dolosi di terzi.

La convenuta eccepiva che la garanzia invocata era quella relativa ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, disciplinata dalla Sezione 8 delle CGA, richiamando l'art. 35.1, che imponeva all'assicurato, in caso di atto doloso di terzi, di presentare denuncia alle autorità e trasmetterne copia alla compagnia quale presupposto di operatività della garanzia. Secondo l'impresa, tale obbligo derivava direttamente dal contratto sottoscritto e accettato dal ricorrente al momento della stipula e non era subordinato a una specifica richiesta della compagnia; pertanto, la comunicazione del 20 dicembre 2024 avrebbe avuto natura di integrazione e sollecito, e non costituirebbe la prima conoscenza dell'obbligo, già previsto dalle CGA.

Infine, l'impresa evidenziava che, anche dopo il sollecito di febbraio 2025, il ricorrente non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia e aveva, comunque, proceduto autonomamente alla riparazione del veicolo.

Per quanto sopra esposto, l'impresa chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'impresa con riferimento alla riparazione del veicolo; in particolare, deduceva che la circostanza secondo cui egli si sarebbe recato autonomamente presso una carrozzeria convenzionata per procedere alla riparazione del danno da atto vandalico non sarebbe corretta, dacché questi si era recato presso la carrozzeria esclusivamente in relazione a un diverso sinistro,



identificato con numero 2025.***, relativo ad un incidente stradale, già gestito e liquidato dall'impresa.

Il ricorrente riferiva che l'operatore della carrozzeria convenzionata, rilevata a sistema la presenza di un ulteriore sinistro aperto, identificato con numero 2024.*** e relativo all'atto vandalico oggetto del presente procedimento, aveva autonomamente deciso di procedere anche alla riparazione di tale danno.

Altresì, il ricorrente contestava l'affermazione dell'impresa secondo cui, già al momento della denuncia del sinistro tramite app l'assicurato avrebbe dovuto segnalare l'accaduto alle autorità competenti; a tale proposito, riferiva che nella documentazione allegata alle repliche, consistente in *screenshot* delle schermate dell'applicazione utilizzata per l'apertura del sinistro, non vi sarebbe stata alcuna indicazione circa l'obbligo di presentare denuncia alle Forze dell'Ordine né alcuna informazione in merito al termine di 90 giorni.

Secondo quanto rappresentato, nei successivi contatti intercorsi con l'impresa, sia telefonici sia tramite *e-mail*, non gli sarebbe mai stato comunicato l'obbligo di presentare denuncia alle autorità competenti se non, per la prima volta, con la comunicazione del 20 dicembre 2024, quando erano ormai decorsi i termini utili per la presentazione della denuncia.

In sede di controrepliche, l'impresa, confermava che la riparazione del veicolo presso la carrozzeria convenzionata era stata avviata autonomamente dall'operatore della carrozzeria; eccepiva, tuttavia, che tale circostanza era irrilevante ai fini della controversia, poiché non incide sull'obbligo contrattuale, rimasto inadempito, di presentare denuncia alle autorità competenti.

L'art. 35.1 delle CGA prevedeva, infatti, che, in caso di atto doloso di terzi, l'assicurato dovesse presentare denuncia alle autorità e trasmetterne copia alla compagnia quale presupposto per l'operatività della garanzia, obbligo che sussiste indipendentemente da chi abbia avviato la riparazione del veicolo e dalle modalità con cui essa era stata effettuata, trattandosi di un adempimento che riguardava esclusivamente il rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore.

Ad ogni modo, l'impresa evidenziava che la fattura emessa dalla carrozzeria era pervenuta in data 30 giugno 2025; al riguardo deduceva che, se la riparazione fosse stata effettivamente avviata senza richiesta dell'assicurato, quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto segnalarlo tempestivamente. In ogni caso, la riparazione era stata eseguita e la fattura era stata presentata per il pagamento, sempre in assenza della denuncia richiesta dal contratto.

Quanto all'obbligo di denuncia, l'impresa contestava l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo gli sarebbe stato comunicato solo il 20 dicembre 2024, quando i termini sarebbero già decorsi, ribadendo che l'obbligo deriva direttamente dall'art. 35.1 delle CGA, sottoscritte dal ricorrente al momento della stipula e consegnate prima della firma in conformità al Regolamento IVASS n. 40/2018, e non da una specifica comunicazione dell'impresa.

L'assenza di indicazioni nell'applicazione utilizzata per l'apertura del sinistro era ritenuta irrilevante, poiché l'app costituiva un mero strumento operativo e non disciplinava i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti, che sono, invece, regolati dalle CGA; secondo l'impresa,



la comunicazione del 20 dicembre 2024 aveva natura di richiesta di integrazione documentale e di sollecito, non di fonte dell'obbligo di denuncia.

In ogni caso, anche assumendo che il ricorrente avesse acquisito effettiva consapevolezza dell'obbligo solo a partire da tale comunicazione, l'impresa rileva che egli non aveva presentato la denuncia né successivamente, né dopo la successiva e-mail del liquidatore del febbraio 2025, che ribadiva la medesima condizione.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio risulta incentrata sulla rilevanza, ai fini dell'operatività della garanzia, dell'omessa presentazione della denuncia alle autorità competenti in relazione ad un sinistro, coperto da garanzia *“eventi speciali – atti vandalici ed eventi sociopolitici”*.

In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso risulta essere inammissibile a mente dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito “il Decreto”), poiché risulta privo dell'indicazione degli elementi essenziali, tra cui l'oggetto, la domanda e le relative richieste.

In Collegio evidenzia che l'art. 10.1 CGA del sinistro di cui è causa prevede che per gli atti vandalici l'indennizzo sia liquidato *“nel limite del capitale assicurato riportato nella scheda di polizza, da intendersi per evento e per anno assicurativo, fatta salva la deduzione dello scoperto e del relativo minimo riportati sempre nella scheda di polizza. L'ammontare del danno è determinato sulla base del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista (omissis), ovvero, se inferiore, dal costo della sua riparazione”*.

Nel caso di specie, ai fini della decisione del merito della controversia non risultano versati in atti da parte del ricorrente gli elementi necessari per la pronuncia della decisione; in particolare, manca l'indicazione dell'effettivo ammontare del danno quantificato (per una fattispecie analoga cfr. Collegio AAS, decisione n. 490/2026), del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e copia della fattura della riparazione rendendo, quindi, impossibile per il Collegio una pronuncia sulla domanda formulata.

Ad ogni buon conto, il Collegio rileva che in assenza della consegna della denuncia di sinistro, come previsto dalle condizioni di polizza, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA